

OGGETTO autorizzare l'annullamento del vincolo di pertinenzialità tra l'abitazione contraddistinta al foglio 49 mappale 249 subalterno 527 e le autorimesse identificate catastalmente al foglio 49 mappale 626 subalterni 539 e 608.

Settore SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO, SUAP, SUE, AREA VASTA

Servizio Servizio Pianificazione Urbana e Sportello Unico Edilizia

IL DIRETTORE

PREMESSE

1) in data 3 febbraio 1997 veniva sottoscritta convenzione per il piano di lottizzazione con atto a rogito del notaio Umberto Ponti rep. n.35544/13609, debitamente registrato e trascritto a Cremona il 20 febbraio 1997 integrata con atto a rogito medesimo notaio in data 26 settembre 2002 rep. 41087/17436.

2) Con detta convenzione, veniva costituito vincolo di pertinenzialità fra l'appartamento contraddistinto al foglio 49 mappale 249 subalterno 527 e le autorimesse identificate catastalmente al foglio 49 mappale 626 subalterni 539 e 608, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Legge Regionale n. 122/89.

MOTIVAZIONE

1) in data 05/03/2026 – protocollo n. 22757 – i proprietari degli immobili, meglio identificati nell'allegato A) al presente provvedimento, hanno richiesto l'autorizzazione allo scioglimento del vincolo di pertinenzialità tra l'abitazione e le autorimesse citate nelle premesse.

2) Verificato da parte degli uffici competenti che, nel caso di specie, non si è fatto ricorso alla deroga urbanistica e che la convenzione urbanistica citata in premessa è scaduta, si ritiene che il vincolo di pertinenzialità tra le autorimesse e l'abitazione in argomento possa essere annullato.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, in particolare nella sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge Regionale 122/89 art. 9 comma 5: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione".

DETERMINA

DECISIONE autorizzare l'annullamento del vincolo di pertinenzialità tra le autorimesse di cui al foglio 49 mappale 626 subalterni 539 e 608 e l'abitazione di cui al foglio 49 mappale 249 subalterno 527

EFFETTI venga predisposto a cura del notaio atto pubblico in cui si dichiari la cessazione del vincolo di pertinenzialità tra l'abitazione e le autorimesse in oggetto

ALLEGATI - **ALLEGATO A** (impronta: 073C9B78FF2238BFF10C51F1F93A9FDF6F7E15CBEB8AF8D7A6F954BD4CF7FCD7)